QUESITI

18 DICEMBRE 2023

SCIOPERO NAZIONALE

dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del SSN

Per ogni richiesta di chiarimenti, oppure per segnalare comportamenti aziendali non conformi alle normative di legge, i Colleghi possono scrivere a: quesiti@aaroiemac.it

Q Se chiedo la sostituzione perché esonerato dallo sciopero con ordine di servizio (e quindi risulto inserito nei contingenti minimi) ma non vengo sostituito come mi comporto? 1

Se la richiesta di sostituzione è stata fatta utilizzando il modulo da noi predisposto, ai sensi dell'art. 3 c.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001 ("*i dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile*") il Responsabile di U. O. doveva esperire la possibilità di sostituzione. Qualora tale sostituzione non risulti essere stata tentata, a maggior ragione nel caso in cui essa non sia stata attuata a fronte di un altro Collega presentatosi al lavoro pur senza essere stato esonerato dallo sciopero, si prega di inviarci segnalazione del caso per le conseguenti azioni di tutela dei diritti sindacali di sciopero. Con apposita DIFFIDA, le Aziende sono state preavvisate che saranno adite le Sedi Competenti per Condotta Antisindacale nel caso in cui il Dirigente Medico contingentato, dopo apposita richiesta di sostituzione, non avesse ottenuto tale sostituzione senza che siano state esperite, in quanto formalmente documentabili, le iniziative aziendali utili a consentirla.

Q Se il giorno dello sciopero sono di turno 12 ore (p. es. 8-20) posso scioperare per entrambi i turni (8-14 e 14-20)? La trattenuta stipendiale è sempre limitata a 6,2 ore?" 2

La risposta è assolutamente affermativa; peraltro è impossibile, nel caso di "doppio turno" comunque articolato nell'arco delle 24 ore di sciopero (che per la data 18/12/2023 parte dalle ore 00:00 e termina alle ore 24:00), scioperare solo parzialmente: nella giornata di sciopero, qual che sia l'articolazione oraria del turno di lavoro precedentemente assegnato (o di più turni nella stessa giornata), anche qualora si trattasse di attività aggiuntiva, nonché di attività di tipo libero-professionale, il dirigente medico o sanitario in sciopero NON dovrà risultare presente sul luogo di lavoro.

Q Io credo che se scioperi per un solo turno il tuo contributo lo dai, a novembre dei miei colleghi i quali avevano un turno di 12 ore hanno scioperato un solo turno. 3

Anche se sappiamo bene che in alcune Aziende imperversa ogni tipo di fantasia applicativa delle norme vigenti, si ribadisce l'impossibilità nel caso di "doppio turno" comunque articolato nell'arco delle 24 ore di sciopero (che per la data 18/12/2023 parte dalle ore 00:00 e termina alle ore 24:00), scioperare solo parzialmente. Peraltro – ragionando per assurdo – se anche un Collega scioperasse solo parzialmente, delle due l'una:

- o non gli verrebbe applicata alcuna trattenuta, e quindi risulterebbe NON aver scioperato, beffando i suoi Colleghi in sciopero effettivo;
- o gli verrebbe applicata la trattenuta, e quindi subirebbe la beffa di essere considerato in sciopero ma lavorerebbe come se non avesse scioperato.

In entrambi i casi, il Collega di cui al precedente ragionamento per assurdo rischierebbe di causare un contingentamento inutile di un altro Collega (necessario per coprire il turno scoperto) danneggiando la riuscita dello sciopero.

Q I turni di lavoro per il giorno di sciopero sono già stati predisposti. Io nel giorno di sciopero ho un turno di lavoro assegnato come turno in attività aggiuntiva; dato che intendo aderire allo sciopero, posso chiedere che l'attività aggiuntiva mi venga spostata in un altro giorno? **4**

Certamente sì, questo è esattamente ciò che in casi simili consigliamo di fare; del resto, se l'Azienda intende snellire le liste di attesa, è evidente che non potrà far altro che riprogrammare l'attività aggiuntiva non eseguita per sciopero in altra data.

Q Due colleghi, come da piani di lavoro già assegnati, nel giorno di sciopero hanno ciascuno 12 ore di lavoro in regime ordinario (non attività aggiuntiva) e vorrebbero scioperare; che cosa devono fare? I paini di lavoro sono "blindati" e nessuno vuol dar loro il cambio. **5**

Anche qualora vi siano situazioni simili, se si intende scioperare va fatta richiesta di sostituzione utilizzando il modulo da noi predisposto, ai sensi dell'art. 3 c.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001 ("*i dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile*"), a fronte del quale il Responsabile di U. O. deve esperire la possibilità di sostituzione. Qualora tale sostituzione non risulti essere stata tentata, a maggior ragione nel caso in cui essa non sia stata attuata a fronte di un altro Collega presentatosi al lavoro pur senza essere stato esonerato dallo sciopero, si prega di inviarci segnalazione del caso per le conseguenti azioni di tutela dei diritti sindacali di sciopero. Con apposita DIFFIDA, le Aziende sono state preavvisate che saranno adite le Sedi Competenti per Condotta Antisindacale nel caso in cui il Dirigente Medico contingentato, dopo apposita richiesta di sostituzione, non avesse ottenuto tale sostituzione senza che siano state esperite, in quanto formalmente documentabili, le iniziative aziendali utili a consentirla.

Q I Colleghi individuati nei contingenti minimi per assicurare la Pronta Disponibilità, se non attivati e quindi senza alcuna timbratura, risultano comunque scioperanti? **6**

Anche qualora vi siano situazioni simili, se si intende scioperare va fatta richiesta di sostituzione utilizzando il modulo da noi predisposto, ai sensi dell'art. 3 c.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001 ("*i dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile*"), a fronte del quale il Responsabile di U. O. deve esperire la possibilità di sostituzione. Qualora tale sostituzione non risulti essere stata tentata, a maggior ragione nel caso in cui essa non sia stata attuata a fronte di un altro Collega presentatosi al lavoro pur senza essere stato esonerato dallo sciopero, si prega di inviarci segnalazione del caso per le conseguenti azioni di tutela dei diritti sindacali di sciopero. Con apposita DIFFIDA, le Aziende sono state preavvisate che saranno adite le Sedi Competenti per Condotta Antisindacale nel caso in cui il Dirigente Medico contingentato, dopo apposita richiesta di sostituzione, non avesse ottenuto tale sostituzione senza che siano state esperite, in quanto formalmente documentabili, le iniziative aziendali utili a consentirla.

Q **Lo sciopero del 18 è di 24 ore, dato che inizia alle ore 00.00 del 18 dicembre e termina alle ore 24.00 dello stesso giorno. Quindi se chi fa notte il 17 (cioè dalle ore 20:00 del 17 alle ore 08:00 del 18) oppure se chi fa notte il 18 (cioè dalle ore 20:00 del 18 alle ore 08:00 del 19) in turno di GUARDIA o di PRONTA DISPONIBILITÀ volesse aderire allo sciopero ha diritto ad essere sostituito rispettivamente dalle ore 00.00 del giorno 18 e/o fino alle ore 24.00 del giorno 18?** **7**

Anche qualora vi siano situazioni simili, se si intende scioperare va fatta richiesta di sostituzione utilizzando il modulo da noi predisposto, ai sensi dell'art. 3 c.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001 ("*i dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile*"), a fronte del quale il Responsabile di U. O. deve esperire la possibilità di sostituzione.
In tali casi la sostituzione deve interessare rispettivamente l'arco orario 00:00-08:00 e/o l'arco orario 20:00-24:00 del giorno 18.
Qualora tale sostituzione non risulti essere stata tentata, a maggior ragione nel caso in cui essa non sia stata attuata a fronte di un altro Collega presentatosi al lavoro pur senza essere stato esonerato dallo sciopero, si prega di inviarci segnalazione del caso per le conseguenti azioni di tutela dei diritti sindacali di sciopero. Con apposita DIFFIDA, le Aziende sono state preavvisate che saranno adite le Sedi Competenti per Condotta Antisindacale nel caso in cui il Dirigente Medico contingentato, dopo apposita richiesta di sostituzione, non avesse ottenuto tale sostituzione senza che siano state esperite, in quanto formalmente documentabili, le iniziative aziendali utili a consentirla.

Q **Nel giorno dello sciopero per un primario sarebbe possibile se volesse coprire le sedute operatorie con un gettonista esterno che fa LP?** **8**

Purtroppo sì.

Q **Se è vero che nei giorni di sciopero devono essere contingentati i lavoratori come in un giorno festivo è vero pure che nei giorni feriali di solito il turno urgenze è svolto da 2 colleghi: uno al mattino e 1 al pomeriggio, mentre nei festivi di solito si fa il turno lungo. I colleghi da contingentare di giorno ad esempio in un ospedale dove in un giorno feriale sono in servizio per le urgenze 2 al mattino 2 al pomeriggio e nei festivi 2 con turno lungo, saranno 2 o 4? Se se ne contingentassero 2 bisognerebbe anche prevedere un recupero compensativo perchè farebbero 12 h invece di 6?** **9**

Il numero dei Colleghi esonerabili dallo sciopero con ordine di servizio (contingentamento) non può essere definito in maniera né estemporanea né tantomeno fantasiosa, dato che deve rispettare quanto normato all'ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE del 26 settembre 2001. Nel rispetto dell'Art.3 dell'Accordo in oggetto, in applicazione della Legge 146/1990 e s.m.i.:

- I Protocolli d'Intesa Aziendali dovevano essere stipulati in negoziazione decentrata, tra Azienda e O.O.S.S. rappresentative, individuando "per le diverse discipline, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili" (rif: c.1 del predetto Art.3, con le tempistiche di cui al c.2);

- i Regolamenti Aziendali dovevano essere adottati a seguito dei predetti Protocolli d'Intesa Aziendali (rif: sempre c.1 del predetto Art.3, con le tempistiche di cui al c.2, tenuto conto del c.5);
- i Contingenti dei dirigenti medici e sanitari possono essere esonerati dallo sciopero in applicazione dei predetti Regolamenti. Qualora tali Regolamenti non esistano, NON può trovare alcuna applicabilità quanto previsto dal comma 4 del predetto Accordo, e quindi deve farsi esclusivo riferimento ai contingenti rispettivamente prescritti al c.3 del predetto Art.3 come segue:
 - per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 2, per la quale sola "va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero";
 - per le altre prestazioni indispensabili di cui alle restanti lettere dell'articolo 2, per le quali invece "va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni".

Si ricorda che "I nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero" (rif: c.1 del predetto Art.3 dell'Accordo in oggetto), ergo entro il giorno 13 dicembre p. v.
Tutto quanto precede è stato ricordato sia alle Aziende sia ai nostri Rappresentanti Aziendali, ed in caso di eventuali comportamenti difformi basterà segnalarceli all'indirizzo email riportato all'inizio di questo elenco FAQ affinchè si valuti la possibilità di contestare all'Azienda eventuali comportamenti antisindacali.

Q Esiste qualche normativa che preveda l'esonero dallo sciopero per i pazienti oncologici? 10

A prescindere da ogni obbligo normativo, le nostre indicazioni sono a favore di modalità organizzative che garantiscano le attività lavorative dei Colleghi finalizzate alla diagnosi e alla cura per i pazienti fragili (grandi anziani, oncologici, etc.), oltre che per le prestazioni che fanno riferimento ai contingenti rispettivamente prescritti al c.3 dell'Art.3 dell'ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE del 26 settembre 2001.
I Servizi Pubblici Essenziali previsti dall'articolo 2 del predetto Accordo sono i seguenti:
A) ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo:
- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.

B) IGIENE E SANITÀ PUBBLICA:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) VETERINARIA:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

D) PROTEZIONE CIVILE:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

NOTA BENE: in base all'articolo 3 co.3 del predetto Accordo (fatte salve le previsioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo Art. 3):

- per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 2 "va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero";
- per le altre prestazioni indispensabili di cui alle restanti lettere dell'articolo 2, "va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni".

Q Sono attualmente in astensione obbligatoria per gravidanza. Posso aderire allo sciopero e se si con che modalità? 11

La normativa vigente non prevede questo caso specifico. Comunque, chi per il giorno dello sciopero risulti autorizzato oppure obbligato alla fruizione di una giornata di istituto contrattuale di assenza giustificata (p. es. ferie, congedo, etc.), e desideri aderire allo sciopero, può utilizzare l'apposito modulo di richiesta adesione allo sciopero disponibile sul nostro sito al link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=34452

Nel caso di assenza programmata per gravidanza (sia facoltativa sia obbligatoria), consigliamo di utilizzare il "Modulo in caso di ferie, congedi, etc" specificando l'istituto "astensione lavorativa per gravidanza" e barrando la PRESERVAZIONE DEL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DELL'ISTITUTO SOPRA INDICATO IN ALTRA DATA ivi specificata, affinchè la propria assenza in quel giorno sia conteggiata insieme a quelle del personale in sciopero. Tuttavia, non essendo tale modalità normata chiaramente, non possiamo escludere che l'Amministrazione opponga motivato diniego a tale richiesta.

Q Nel mio ospedale il Rappresentante Aziendale AAROI-EMAC sta affermando che non intende aderire allo sciopero, quello di un altro Ospedale sta scoraggiando i Colleghi dall'aderire... come possono accadere questi comportamenti? 12

Tra altre prescrizioni rilevanti per i casi esemplati, lo Statuto della AAROI-EMAC recita all'ART. 38 (LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI):

…

2. Le Rappresentanze Aziendali attuano la linea sindacale dell'Associazione nelle singole Aziende.

Inoltre, tra altre prescrizioni rilevanti per i casi esemplati, Il Regolamento Esecutivo dello Statuto della AAROI-EMAC recita all'ART. 4:

In attuazione di quanto previsto dagli Artt. 5 [CARATTERISTICHE], 6 [FINALITÀ], 8 [SOCI ORDINARI], 9 [SOCI PENSIONATI], 10 [SOCI ONORARI], 11 [MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (MIF)], 12 [LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONISMO] dello Statuto:

…

10. le decisioni assunte dagli Organi Direttivi dell'Associazione per le iniziative e per le azioni associative sono dirimenti per tutti gli Iscritti, i quali, come esplicitamente previsto dall'Art. 5 comma 2 dello Statuto, sono tenuti a rispettarne la linea sindacale; in caso di comportamenti, da parte di un Iscritto, che siano palesemente in contrasto con la linea sindacale o con le finalità dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C., di cui all'Art. 6 dello Statuto, o che in qualsiasi modo palesemente ne invalidino, o ne contrastino, o ne sconfessino le iniziative organizzate per attuarle, spetterà al Consiglio Direttivo Nazionale ogni decisione in merito al mantenimento o alla revoca dell'iscrizione, attraverso deliberazione espressa con la maggioranza dei due terzi dei voti; l'impegno al rispetto della linea sindacale dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C. è di assoluta cogenza e rilevanza per gli Iscritti che in seno all'Associazione ricoprano mandati o incarichi statutari, i quali devono collaborare attivamente, in coerenza con tale linea, alle iniziative intraprese per sostenerla;

…

È pertanto evidente che un Collega che ricopra qualsivoglia Ruolo Statutario della AAROI-EMAC il quale non aderisca ad uno sciopero da essa proclamato in coerenza con la linea sindacale dell'Associazione, o scoraggi in qualsivoglia modo i Colleghi dall'aderirvi, o anche non provveda a dar attuazione delle iniziative per sostenerlo, si pone in contrasto con Statuto e Regolamento, e pertanto ne risponderà al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

In occasione dello sciopero del 18 dicembre 2023, entro il mese di Gennaio 2024, TUTTI i Colleghi ricoprenti qualsivoglia Ruolo Statutario della AAROI-EMAC dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale dell'Associazione, con modalità che saranno loro comunicate in tempo utile, il proprio cartellino timbrature del mese attestante l'assenza nel giorno 18 dicembre 2023, per le valutazioni del caso. In caso di presenza in servizio di qualsivoglia Collega che ricopra qualsivoglia Ruolo Statutario della AAROI-EMAC non aderente allo sciopero, ne saranno valutate le eventuali motivazioni giustificative (ovviamente l'avvenuto suo contingentamento con ordine di servizio o altre motivazioni causa forza maggiore saranno considerate valide come giustificativi).

In ogni caso, le segnalazioni di comportamenti anomali intrapresi da qualsivoglia Collega che ricopra qualsivoglia Ruolo Statutario della AAROI-EMAC potranno essere segnalati all'Associazione all'indirizzo quesiti@aaroiemac.it per gli accertamenti del caso, mantenendo l'anonimato assoluto del segnalante.

Q Sono stata precettata solo la notte dalle 20 alle 24 come 2a reperibile. La mattina in orario sono in turno, ma non sono stata precettata. Posso scioperare il giorno ed essere contingentata in reperibilità? 13

SI, va rispettato (previa richiesta di espletamento formale delle procedure di sostituzione come da ns modulistica) L'AVVENUTO CONTINGENTAMENTO dalle 20 alle 24 come 2a reperibile. In caso di sostituzione, assenza completa

giustificata da SCIOPERO. In caso invece di confermato contingentamento (previo documentato espletamento formale delle procedure di sostituzione) la mattina SCIOPERO (senza trattenuta!)